



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA di VARIANTE
Elaborato Ca.B.ZAC.rel.VAR

Variante n. 1/2018

Adozione D.C.C. n. 43 del 28/09/2017	Approvazione D.C.C. n. ____ del _____
--------------------------------------	---------------------------------------

il Sindaco Stefano SERMENGHI	l'Assessore all'Urbanistica Stefano SERMENGHI
il Segretario Generale Andrea FANTI	il Responsabile dell'Area Tecnica Fabrizio RUSCELLONI
Progettista Responsabile della variante n. 1/2018: Franca CONTI (tecnico competente in acustica)	



Stesura per Controdeduzione

Franca Conti

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	5
2. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELL'AREA TECNICA	6
2.1. MODIFICHE CARTOGRAFICHE	6
3. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DI ARPA.....	9
3.1. MODIFICHE CARTOGRAFICHE	9
3.2. MODIFICHE NORMATIVE	10
4. MODIFICHE PER RECEPIMENTO VARIANTE PSC/RUE, GIÀ PRESENTI NELLA STESURA DI ADOZIONE.....	15
5. MODIFICHE PER AGGIORNAMENTO DELL'EFFETTIVO STATO DEI LUOGHI E RETTIFICA ERRORI MATERIALI, GIÀ PRESENTI NELLA STESURA DI ADOZIONE	25
6. MODIFICHE ALLA NORMATIVA TECNICA D'ATTUAZIONE, GIÀ PRESENTI NELLA STESURA DI ADOZIONE	32

1. PREMESSA

In merito alla Variante 2018 della Zonizzazione Acustica comunale, si riportano di seguito le controdeduzioni alle osservazioni dell'Area Tecnica e di ARPA, rispetto agli elaborati adottati e posti in pubblicazione al fine di correggere alcuni errori materiali e risolvere ulteriori problematiche emerse in corso d'opera.

Ulteriormente, si mantiene il testo della relazione originaria di Variante per come portata in adozione, ad illustrazione dei contenuti e delle motivazioni che hanno resa necessaria la stesura della Variante medesima, normativa e cartografica, alla Zonizzazione Acustica approvata dal Comune di Castenaso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/01/2009.

Le ragioni che hanno condotto all'elaborazione della presente variante, condizionandone i contenuti, derivano principalmente:

- dal recepimento dei contenuti della Variante al PSC;
- dal recepimento dello stato di attuazione dei PUA POC approvati/convenzionati;
- dal recepimento delle principali modifiche intervenute in quanto all'uso del territorio negli ambiti consolidati;
- dalle rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto;

mentre non si è intervenuti nel merito della caratterizzazione acustica del consolidato, e delle previsioni di progetto che non sono state oggetto di variazione, rispetto alla precedente stesura di lavoro.

Le modifiche puntuali alla cartografia verranno dettagliate e motivate ai paragrafi seguenti, in termini di recepimento dei contenuti di POC.

La necessità di procedere a variante è inoltre emersa contestualmente alla fase di contestuale adozione della variante n. 2 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

Nel trasporre a una scala di maggiore dettaglio le articolazioni del territorio in ambiti compiuta dal RUE, si è proceduto, nella cartografia di PSC, ad effettuare modeste rettifiche delle perimetrazioni interne e degli ambiti stessi a recepimento e coordinamento tra le cartografie di PSC e RUE, coordinamento che è stato quindi esteso anche alla Zonizzazione Acustica.

Attraverso la presente variante si recepiscono inoltre, in seno alla normativa tecnica di zonizzazione, i contenuti dei disposti normativi di settore pubblicati successivamente al 2009, data di approvazione della precedente Zonizzazione.

In ultimo, si illustrerà come sono stati recepiti

Si riporta di seguito l'elenco degli elaborati oggetto della presente variante:

- Cartografia di zonizzazione, in scala 1:10.000;
- Relazione tecnica di commento alle scelte di Variante;
- Normativa Tecnica di Attuazione.


2. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELL'AREA TECNICA

2.1. MODIFICHE CARTOGRAFICHE


Riportiamo di seguito l'elenco delle modifiche apportate alla cartografia di Zonizzazione, per recepimento delle Osservazioni intervenute da parte dell'Area Tecnica del Comune, in allineamento con quanto recepito anche in seno alla congiunta Variante di PSC e RUE.

1. Adeguamento tracciato Lungosavena lotto 3.


In riferimento al potenziamento del sistema tangenziale di Bologna – Interventi di completamento della rete viaria di adduzione intermedia di Pianura e Lungosavena lotto 3 si chiede di 'ridisegnare' il tracciato secondo l'ultimo progetto aggiornato. Si recepisce la variazione in Zonizzazione Acustica, al pari di quanto fatto in PSC.




Ca.PSC.3 pre variante



Ca.PSC.3 post variante



Ca.B.ZAC.gr.VAR stesura di adozione
(con sovrapposizione della rete viaria variata)





Ca.B.ZAC.gr.VAR stesura di controdeduzione
(con sovrapposizione della rete viaria variata)

2. Ridefinire ambito consolidato di via Grazia Deledda

Si chiede di ridefinire l'ambito secondo l'effettivo stato dei luoghi catastali.


Si recepisce la variazione in Zonizzazione Acustica, al pari di quanto fatto in RUE.



3. Correzione errore materiale

Si è data evidenza ad un'incongruenza, relativa alle sole tavole di Zonizzazione Acustica, che viene rettificata: l'area verde limitrofa al nido "Piccolo Blu" (angolo via Gramsci – via Amendola) dovrebbe essere, come l'area dell'asilo, una classe III di progetto in quanto inserita come AUC con destinazione prevalentemente residenziale nella variante RUE.

Si amplia il tema di progetto oggi riferito alla sola area scolastica, anche alla limitrofa area verde.



Ca.B.ZAC.gr.VAR stesura di adozione



Ca.B.ZAC.gr.VAR stesura di controdeduzione

3. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DI ARPA

3.1. MODIFICHE CARTOGRAFICHE

Stando a quanto riportato in parere ARPAE non sono richieste modifiche cartografiche alla stesura di adozione, in quanto alle perimetrazioni d'ambito, ma si richiede di meglio definire le fasce di prospicienza e pertinenza stradali:

“ ... permane una difformità dell'elaborato cartografico in relazione alle aree prospicienti le infrastrutture classificate in classi maggiori di quelle assegnate alle UTO attraversate, in tal caso i criteri tecnici di cui alla dGR n. 2053/2001 prevedono che la classe assegnata all'infrastruttura, all'interno del territorio urbanizzato, si estenda solamente fino al primo fronte edificato degli edifici.

L'estensione per 50 metri della fascia prospiciente la strada anche in quelle aree che vedono la presenza di un fronte edificato affacciante sulla strada stessa, porta ad una assegnazione della stessa classe dell'infrastruttura anche ad un eventuale edificio posto dietro al fronte edificato che deve godere della classe dell'UTO; a titolo di esempio è il caso di alcuni edifici a ovest di via Tosarelli o a sud di via del Frullo in prossimità dell'incrocio con la stessa via Tosarelli.

Si ritiene infine buona regola indicare le fasce di pertinenza stradale di cui alla 142/2004 almeno con riguardo alle principali infrastrutture che attraversano il territorio.”

La fascia di propicienza è stata estesa, su base grafica, per il complessivo dei 50m indicati dalla DGR 2053/2001, riportante i “Criteri e condizioni per la classificazione del territorio ai sensi dell'art.2 della L.R. 15/2001”.

A fronte della segnalazione intervenuta da parte di ARPAE, si è riportato, in calce alla legenda della tavola grafica di zonizzazione, il seguente testo, tratto in parte dalla succitata DGR:

“La fascia di prospicienza stradale individuata in cartografia si estende per 50m a lato dell'infrastruttura: deve intendersi compreso ed appartenente alla classe acustica definita dall'infrastruttura, il solo primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore ai suddetti 50m; un eventuale edificio posto dietro al fronte edificato che deve godere della classe dell'UTO.”

In quanto alle fasce di pertinenza stradale definite dal DPR 142/2004, le stesse non sono state riportate in mappa, non disponendo della classificazione delle strade, per il territorio extraurbano (il Piano del Traffico Comunale non tratta tale tematica); le uniche strade classificate sono quelle interne all'urbanizzato, ove le categorie presenti sono solo la E la F, le quali rimandano, sempre ai sensi del suddetto DPR alle assegnazioni di Zonizzazione, ai sensi della DGR 2053.

3.2. MODIFICHE NORMATIVE

1. Correzione refuso

Di seguito l'annotazione di ARPAE:

“Sono state adottate anche le modifiche alle norme tecniche di attuazione, aggiornando i riferimenti agli attuali strumenti urbanistici.

Sono stati inoltre inseriti i riferimenti normativi dell'art.5 della L.106/2011 (Nei comuni che hanno proceduto alla Classificazione Acustica del territorio comunale, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, la relazione acustica è sostituita da un'autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica, in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento) che introduceva il comma 3bis nell'art.8 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico e del D.P.R. 227/2011.

In proposito si fa presente che il d.Lgs n. 42 del 17/02/2017 ha abrogato il succitato comma 3bis introdotto dall'art. 5 della L.106/2011, occorre pertanto stralciare dal testo delle NTA ogni riferimento e considerazione a tale norma abrogata.”

Il testo normativo è stato dunque modificato, come di seguito descritto, in recepimento delle indicazioni dell'Ente, tenendo conto delle conseguenze dell'abrogazione del comma 3 bis che permetteva in alcuni casi di sostituire la relazione previsionale di clima acustico con una autocertificazione del tecnico abilitato.

<p>2.1.2. Tipologia degli interventi (rif. art. 1 della DGR 673/04) – Clima acustico</p> <p><i>“La valutazione di clima acustico, ai sensi dell'art.10, comma 2 della L.R. n.15/2001, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:</i></p> <p>...</p> <p>Tale valutazione deve essere prodotta preliminarmente in sede di POC e PUA.</p> <p>Ai sensi della L. .106 del 12 luglio 2011 , ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del titolo abilitativo, il documento previsionale di clima acustico (DPCA) può essere sostituita da una autocertificazione del tecnico acustico competente che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.</p> <p>...</p>	<p>2.1.2. Tipologia degli interventi (rif. art. 1 della DGR 673/04) – Clima acustico</p> <p><i>“La valutazione di clima acustico, ai sensi dell'art.10, comma 2 della L.R. n.15/2001, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:</i></p> <p>...</p> <p>Tale valutazione deve essere prodotta preliminarmente in sede di POC e PUA.</p> <p>(paragrafo totalmente eliminato)</p> <p>...</p>
Ca.B.ZAC.nta.VAR stesura di adozione	Ca.B.ZAC.nta.VAR stesura di controdeduzione

Nella stesura di controdeduzione delle NTA viene inoltre eliminato, al capitolo 3.2 della rassegna normativa, il paragrafo relativo alla L.106/2011.

2. Chiarimento

Di seguito l'annotazione di ARPAE:

“Riguardo invece al richiamato d.P.R 227/2011 a parere della scrivente Agenzia va meglio chiarito chi può attestare le diverse situazioni di conformità per la presentazione della documentazione d'impatto acustico.

Le attività delle PMI interessate alla semplificazione normativa possono suddividersi nella seguenti tre tipologie:

- *TIPO 1 (DPR 227/2011, art. 4, c.1) attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.*
- *TIPO 2 (DPR 227/2011, art. 4, c.1) ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.*
- *TIPO 3 (DPR 227/2011, art. 4, c. 2) le rimanenti attività di PMI, diverse dalle precedenti, ma che ricadono, ovviamente, nelle tipologie per cui è prevista, secondo la Legge quadro, la presentazione di valutazione di impatto acustico (art. 8, c. 2 e c. 4, Legge 447/1995).*

Le attività di TIPO 1 sono del tutto escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico (articolo 8, commi 2, 3 e 4, Legge 447/1995).

Le attività di TIPO 2 e TIPO 3 mantengono l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8, Legge 447/1995), secondo i criteri regionali di cui alla LR 15/2001 ed alla DGR 673/2004, con la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà soltanto nel caso in cui non vengano superati i limiti di rumore individuati dal DPCM 14/11/1997 (assoluti e differenziali). Qualora queste attività comportino, invece, il superamento dei limiti normativi, è fatto obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, che dovrà contenere anche l'indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore (LR 15/2001, art. 10, c. 7).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative al rispetto dei limiti di legge possono essere rilasciate, ai sensi della L 447/95, art. 2 c. 6, esclusivamente da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, fatto salvo il caso in cui venga certificata esclusivamente la condizione di assenza di sorgenti sonore significative, caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere resa da parte del proponente o dell'esercente l'attività in quanto è limitata a dichiarazioni di fatti, notizie e informazioni di diretta conoscenza e non presuppone valutazioni tecniche specifiche (DGR 673/2004, art. 1, c. 7).”

Il testo normativo è stato dunque modificato, come di seguito descritto, in recepimento delle indicazioni dell'Ente (capitolo 3.2 della rassegna normativa):

<p>Ulteriori riferimenti normativi in materia di Impatto Acustico sono infine contenuti all'interno di specifici articoli di strumenti normativi diversi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. n.227 del 19/10/2011, per le parti che fanno riferimento all'Impatto Acustico. 	<p>Ulteriori riferimenti normativi in materia di Impatto Acustico sono infine contenuti all'interno di specifici articoli di strumenti normativi diversi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. n.227 del 19/10/2011, per le parti che fanno riferimento all'Impatto Acustico.
---	---

In quanto al DPR 227/2011, si definisce innanzi tutto l'ambito di applicazione della norma (art.1):

“Il regolamento consente il ricorso all'autocertificazione (Art. 46 del D.P.R. n° 445 del 2000) alle imprese che attestano di appartenere alle categorie definite “microimprese”, “piccole imprese” e “medie imprese”, complessivamente indicate come PMI (Art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005).”

Questo, considerando che in generale le PMI sono imprese che hanno (Art. 2 D.M. 18/04/2005):

- a. meno di 250 occupati e
- b. un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Le condizioni di cui al punto 1 e 2 devono essere presenti contemporaneamente.

Successivamente, si esprime in termini di impatto acustico, semplificandone gli adempimenti (art.4).

La normativa esclude dall'obbligo di presentare la documentazione inerente l'impatto acustico alle attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di:

ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

In questi casi è obbligatorio predisporre l'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Il legislatore ricorda la possibilità di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

Per le attività non comprese nell'allegato B le cui emissioni di rumore non superino i limiti stabiliti dal PCCA (se adottato), e per gli altri Comuni, dal DPCM del 14/11/97, possono presentare la documentazione di impatto acustico mediante autocertificazione.

Qualsiasi impresa che comporti emissioni rumorose superiori ai limiti stabiliti dal PCCA o dal DPCM del 14/11/97, deve presentare idonea documentazione acustica predisposta da un tecnico competente.

Tutta la documentazione deve essere poi presentata esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico

In quanto al DPR 227/2011, si definisce innanzi tutto l'ambito di applicazione della norma (art.1):

“Il regolamento consente il ricorso all'autocertificazione (Art. 46 del D.P.R. n° 445 del 2000) alle imprese che attestano di appartenere alle categorie definite “microimprese”, “piccole imprese” e “medie imprese”, complessivamente indicate come PMI (Art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005).”

Questo, considerando che in generale le PMI sono imprese che hanno (Art. 2 D.M. 18/04/2005):

- c. meno di 250 occupati e
- d. un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Le condizioni di cui al punto 1 e 2 devono essere presenti contemporaneamente.

Successivamente, si esprime in termini di impatto acustico, semplificandone gli adempimenti (art.4).

Le attività delle PMI interessate alla semplificazione normativa possono suddividersi nella seguenti tre tipologie:

- TIPO 1 (DPR 227/2011, art. 4, c.1) attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- TIPO 2 (DPR 227/2011, art. 4, c.1) ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- TIPO 3 (DPR 227/2011, art. 4, c. 2) le rimanenti attività di PMI, diverse dalle precedenti, ma che ricadono, ovviamente, nelle tipologie per cui è prevista, secondo la Legge quadro, la presentazione di valutazione di impatto acustico (art. 8, c. 2 e c. 4, Legge 447/1995).

<p>per le Attività Produttive competente per territorio (Art. 5 Capo IV del Decreto 227/2011).</p> <p>Vediamo di seguito l'elenco delle attività di cui al succitato allegato B:</p> <p>...</p>	<p>Le attività di TIPO 1 sono del tutto escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico (articolo 8, commi 2, 3 e 4, Legge 447/1995).</p> <p>Le attività di TIPO 2 e TIPO 3 mantengono l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8, Legge 447/1995), secondo i criteri regionali di cui alla LR 15/2001 ed alla DGR 673/2004, con la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà soltanto nel caso in cui non vengano superati i limiti di rumore individuati dal DPCM 14/11/1997 (assoluti e differenziali). Qualora queste attività comportino, invece, il superamento dei limiti normativi, è fatto obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, che dovrà contenere anche l'indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore (LR 15/2001, art. 10, c. 7).</p> <p>Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative al rispetto dei limiti di legge possono essere rilasciate, ai sensi della L 447/95, art. 2 c. 6, esclusivamente da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, fatto salvo il caso in cui venga certificata esclusivamente la condizione di assenza di sorgenti sonore significative, caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere resa da parte del proponente o dell'esercente l'attività in quanto è limitata a dichiarazioni di fatti, notizie e informazioni di diretta conoscenza e non presuppone valutazioni tecniche specifiche (DGR 673/2004, art. 1, c. 7)."</p> <p>Vediamo di seguito l'elenco delle attività di cui al succitato allegato B:</p> <p>...</p>
Ca.B.ZAC.nta.VAR stesura di adozione	Ca.B.ZAC.nta.VAR stesura di controdeduzione

3. Recepimento suggerimento

Di seguito l'annotazione di ARPAE:

“Infine a mero titolo di suggerimento pare opportuno stralciare l'appendice normativa dal testo delle NTA così come per la delibera di giunta che regola le attività temporanee pare opportuno che tali regolamenti non vengano inglobati, pur a vario titolo, nelle NTA così da consentire l'applicazione di procedure amministrative più semplici e veloci in caso di necessità di modifiche alla stessa delibera senza lasciare tracce non aggiornate nella norma.”

In relazione al suggerimento dell'Ente, si è ritenuto opportuno mantenere la parte di rassegna normativa relativa all'illustrazione dei principali riferimenti normativi di settore.

Viene al contrario stralciato il testo relativo al regolamento delle attività temporanee, avente un proprio riferimento normativo di dettaglio (Delibera di Giunta Comunale n.121 del 12/09/06 e Delibera di Giunta Comunale n.27 del 03/03/09) e potendo quindi essere passibile di modifiche e/o aggiornamenti in via diretta senza necessariamente comportare modifiche alle NTA della Zonizzazione Acustica in generale.

4. Aggiornamento normativo

In ultimo, anche se non esplicitamente indicato dall'Ente, ma per completezza di trattazione, si inserisce al paragrafo 3.2 relativo alla rassegna normativa anche una breve sintesi dei contenuti del d.Lgs n. 42 del 17/02/2017.

Il testo inserito è il seguente:

*“Segnaliamo infine la recente emanazione del **DLgs 17 febbraio 2017 n. 42**, “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.”*

Esso dispone modifiche ad alcuni articoli del DLgs 19-8-2005 n° 194, riguardante mappe acustiche, piani di azione e informazione al pubblico in merito al rumore ambientale

Istituisce una commissione per la tutela dall'inquinamento acustico presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Reca modifiche alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico (Legge 447/1995)

Stabilisce nuovi criteri per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica ambientale

In particolare, il provvedimento prevede, fra le altre cose:

- *una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d'azione, assicurando nel contempo anche l'informazione del pubblico;*
- *criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica;*
- *il rinvio, con specifici decreti attuativi, alle modalità di introduzione dei valori limite al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica;*
- *l'incremento delle sanzioni, per il superamento di qualsiasi valore limite (valore di immissione, emissione, immissione specifica, qualità, attenzione).*

Il provvedimento prevede inoltre l'aggiornamento dei decreti attuativi della L. n. 447 del 26 ottobre 1995, riguardante i metodi di determinazione dei descrittori acustici.

Infine si prevede una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.”

4. MODIFICHE PER RECEPIMENTO VARIANTE PSC/RUE, GIÀ PRESENTI NELLA STESURA DI ADOZIONE


La modifica che ha portato alla stesura della Variante di Zonizzazione portata in adozione ha riguardato, prioritariamente, il recepimento dello stato di attuazione dei comparti previsti dal POC (sia per i comparti in corso di attuazione che per quelli con convenzione urbanistica sottoscritta), oltre ad anticipare alcune delle rettifiche d'assegnazione di cui al paragrafo che segue, in recepimento ed aggiornamento dell'effettivo stato dei luoghi, quando l'ambito oggetto di modifica è parte o immediatamente limitrofo agli ambiti di Variante.

Gli elementi di seguito descritti, validati da parte degli Enti di controllo in sede di istruttoria, non sono stati oggetto di variazione in seguito alle controdeduzioni.

Per il POC approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 25/03/2010:

- Comparto per nuovi insediamenti urbani nell'ambito 'ANS C2.1'.

Ai fini della Variante urbanistica tale ambito è individuato come AUC_B - Ambito urbano in corso di consolidamento: in attuazione sulla base di PUA approvato. Il lotto intercluso tra il comparto e la viabilità comunale del Frullo è riconosciuto quale ambito AUC_A ambito urbano consolidato.



La pregressa Classificazione Acustica assegnava il presente ambito alla III classe di progetto.

A fronte della definitiva stesura di PUA e quindi della definizione della consistenza abitativa di progetto, se ne può rivalutare la classificazione, in funzione degli usi effettivi, per come quantificati in sede di PUA, assegnando il presente ambito, al pari di quanto fatto in seno al PSC, al contesto urbano esistente.

L'ambito AUC_A, in quanto già parte del consolidato, mantiene la propria classificazione, in questo caso determinata dalla fascia di prospicienza stradale.

In quanto all'ambito ANS_C2.1 trasformato in AUC_B, dalle NTA di PUA possiamo dedurre i seguenti parametri dimensionali:

- Superficie territoriale (ST) rilevata mq 83.754,23
- Superficie Utile (Su) massima mq 25.078,00

Gli usi ammissibili sono i seguenti:

- Usi complementari alla residenza (b1, b2, b3, b4, b5, b7, b8, b11.1, b15, e1, e2, f3) = minimo mq. 218, massimo mq. 933 (si terrà conto della massima potenzialità ammessa e quindi di 933 mq).
- Residenza (usi a1, a2): tutta la rimanente Su (pari a 24.145 mq).


Applicando i disposti della DGR 2053/2001, in relazione alla consistenza edificatoria di progetto, possiamo dedurre la seguente assegnazione, in continuità con il contesto residenziale adiacente:

<u>Ambito</u>	<i>ST mq</i>	<i>Residenti potenziali (30mq)</i>	<i>Att. Terziario Commerciali in mq</i>	<i>Att. Produttive in mq</i>	<i>Densità D (ab/ha)</i>	<i>Densità C (sup. %)</i>	<i>Densità P (sup. %)</i>	<i>Condizione D</i>	<i>Condizione C</i>	<i>Condizione P</i>	<i>Somma condizioni</i>	<u>CLASSE</u>
ANS C2.1	83.754	805	933	0	96	1,1	0	2	1	1	4	II

Si è infine verificato, confrontando il disegno di Zonizzazione e quello dell'ultima variante di PSC/RUE, che anche la perimetrazione d'ambito è stata leggermente modificata: se ne è quindi recepito il perimetro, modificando di conseguenza il perimetro del Territorio Urbanizzato, che si attesta in esterno al presente ambito, ampliandosi verso il contesto rurale adiacente.

Ulteriormente, nel disegno d'ambito si è tenuto anche conto di come l'inserimento della rotatoria lungo via del Frullo ha modificato il perimetro della relativa fascia di prospicienza.

Vediamo di seguito uno stralcio grafico riportante il disegno originario di zonizzazione e quello successivamente variato.



- Comparto per Parco 'Lungo Fiume' nell'ambito 'ANS_C3.3' ed aree contigue.


Ai fini della Variante urbanistica tale ambito è individuato come partizione dell'Ambito Urbano Consolidato AUC_A quale dotazione di 'Parco Fluviale Idice'. Le aree residuali nord, non ricomprese nel perimetro del comparto 'Parco Fluviale Idice', si ricomprendono entro i contigui ambiti AUC_A e AUC_C.



La rimanente area a sud del comparto ed adiacente alla viabilità comunale si provvede a modificarla in riferimento a quanto è già stato attuato con il POC.

Pertanto si provvede a ricomprendere le aree non più interessate dalla realizzazione del parco fluviale in ambito agricolo e Impianto produttivo isolato in territorio rurale.

Tali previsioni di fatto recepiscono lo stato dei luoghi.



Ai fini della classificazione acustica non mutano le destinazioni d'uso, ma si dà conferma allo stato di attuazione dei luoghi: viene a sparire il tematismo di progetto relativo all'ANS_C3.3, assimilando l'area al territorio consolidato, secondo le stesse perimetrazioni che hanno guidato la variante urbanistica.


L'area a parco fluviale veniva originariamente assegnata alla III classe, in virtù della vocazione prettamente agricola d'area; anche in termini di destinazione di progetto si manteneva la classe III, trattandosi di ambito destinato a verde pubblico diffuso, tale da non comportare l'assegnazione della classe di massima tutela acustica.

Parimenti, in seno alla presente revisione di Classificazione, si è giunti alla definizione, in accordo con l'Amministrazione delle aree destinate a verde pubblico che richiedono l'assegnazione alla I classe acustica, assimilando al contesto tutti i restanti ambiti la cui fruizione è tipicamente quella del verde diffuso e/o di quartiere, per i quali la quiete non è più requisito essenziale, tanto da dover prevedere l'assegnazione alla I classe.

Restano infine in essere l'ambito di progetto ANS_C2.3, mentre si conferma l'assegnazione di stato di fatto per l'ambito produttivo in territorio rurale, non più oggetto di trasformazione.

In ultimo, in termini di variante di Zonizzazione, viene modificato anche il disegno di perimetrazione del T.U., avendo assimilato l'ANS_C3.3 all'AUC.


Vediamo di seguito uno stralcio grafico riportante il disegno originario di zonizzazione e quello successivamente variato.




- Comparto per nuovo insediamento residenziale a Marano.

Ai fini della Variante urbanistica tale ambito è individuato come AUC_B - Ambito urbano in corso di consolidamento, in attuazione sulla base di PUA approvato.

Si provvede inoltre a recepire l'effettivo stato dei luoghi e si modifica il perimetro del contiguo ambito AUC_A ambito urbano consolidato attestandolo sul confine catastale;



Si propone inoltre, al fine di favorire e semplificare l'attuazione del sub-ambito sud di Marano di modificare la partizione dell'ambito urbano consolidato da ambito AUC_C1 - Porzioni di ambiti urbani consolidati nelle quali la sostituzione dell'agglomerato è da attuarsi tramite POC in ambito AUC_A - Ambito urbano consolidato.




La pregressa classificazione acustica vedeva, per l'AUC_B posto a nord ovest della frazione (Marano "area 1"), un'assegnazione all'agricolo; nel secondo caso l'AUC_B (Marano "area 2") veniva invece già assimilato al contesto urbanizzato circostante, pur trattandosi di un'area esterna al territorio urbanizzato.

La Variante alla classificazione acustica provvede quindi a modificare il perimetro complessivo del TU allineandolo a quello che è l'effettivo stato dei luoghi, in analogia a quanto fatto per il PSC.

In quanto all'assegnazione di classe per l'ambito AUC_B prendiamo a riferimento le NTA di PUA e in base ai parametri dettati dalla DGR 2053/2001 è possibile definirne la classe di appartenenza, la II, in omogeneità con il contesto di appartenenza.

<u>AUC B</u>	<u>Ambito</u>
11.600	ST mq
37	Residenti potenziali / 30ma
0	Att. Terziario Commerciali in mq
0	Att. Produttive in mq
32	Densità D (ab/ha)
0	Densità C (sup. %)
0	Densità P (sup. %)
1	Condizione D
1	Condizione C
1	Condizione P
3	<u>Somma</u> condizioni
<u>II</u>	<u>CLASSE</u>

In ultimo, in quanto all'ambito AUC_C1, mutando unicamente lo strumento attuativo, ma non le destinazioni d'uso, non viene variata l'assegnazione di classe pregressa.




- Recepimento aree attuate e da attuare **comparto ex DE.5 (PRG)**

Ai fini della Variante urbanistica la modifica riguarda un ex comparto di PRG (DE.5) individuato nel PSC Previgente e ricompreso entro il perimetro del territorio urbanizzato quale ambito ASP_BN1.n - Ambito produttivo sovracomunale in corso di consolidamento: in attuazione sulla base di PUA approvati con convenzione urbanistica stipulata in data 28/05/2004.

Tale ambito è costituito dai due sub comparti ex D1.2 e D6.2 (del PRG) che è stato concluso solo in parte, in quanto, a causa del particolare momento economico non è stato presentato nessun progetto edilizio inerente il sub comparto D6.2 a destinazione commerciale, ed in conseguenza di ciò non è stato possibile concludere le opere di urbanizzazione primaria relative a tale sub comparto.

Con Delibera di Giunta del 08/06/2017 n. 83 è stata accettata la cessione gratuita parziale delle aree destinate a parcheggio pubblico, a verde pubblico e viabilità del comparto.


Sulla base di quanto suesposto si è ritenuto opportuno ridefinire le aree attuate quale ASP_B - Ambito produttivo consolidato sovracomunale con previsione di completare le parti non realizzate tramite Permesso di Costruire Convenzionato.




La classificazione acustica pregressa prendeva atto della destinazione commerciale di progetto, assegnando a tale porzione d'ambito la IV classe acustica e lasciando la classe III alla porzione di territorio interclusa, in ragione dell'utilizzo dell'ambito ad uso pseudo agricolo (orti urbani).

In ragione dell'accorpamento di entrambi i comparti all'ASP_B, a vocazione tipicamente produttiva, si provvede a riclassificarli in V classe acustica.

Si è infine realizzata un'omogeneizzazione degli usi dell'area produttiva, assegnando la V classe anche alle attività intercluse inizialmente inserite in IV. Ulteriormente, si è corretto un refuso relativo ad un ambito ASP inizialmente assegnato al contesto agricolo, ripristinando l'assegnazione alla V classe.




Assegnazioni di Zonizzazione Acustica 2009




Assegnazioni di Zonizzazione Acustica 2018

- Modifica per localizzazione ambito AUC5 (ambito urbano consolidato delle frange urbane) in sostituzione di ambito AVP (ambito rurale) in via XXV Aprile

Si provvede a recepire l'ambito entro il perimetro del Territorio Urbanizzato recependo l'effettivo stato dei luoghi in riferimento alla pianificazione (PRG) previgente il PSC-RUE, in quanto trattasi di lotto esistente con funzioni residenziali. Si modifica l'ambito dell'area da AVP - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola ad ambito AUC_A - Ambito urbano consolidato.



Ai fini della classificazione acustica si provvede a porre in evidenza con l'assegnazione della classe III l'ambito AUC_A indicato, in ragione della relativa destinazione residenziale, anche se confinante con un ambito produttivo; si modifica di conseguenza il disegno del TU.




- Modifica e ampliamento dell'ambito 'Country Club' di Villanova di Castenaso in via Gozzadini.

Si propone di ampliare il lotto destinato ad attività fruibili ricreative di cui al Country Club.


La richiesta è funzionale a poter realizzare ampliamenti delle strutture destinate ad attività sportive e ludiche. Il tutto è pensato in stretta aderenza con l'attuale perimetro del territorio urbanizzato.

Si modifica di conseguenza il perimetro dell'Ambito ASP_C (ambito produttivo consolidato comunale). Attualmente tale ambito è utilizzato per circa il 50% delle aree come destinazione vivaistica e per la rimanente parte ad attività sportive e ludiche di cui al Country Club.

Si provvede a modificare la cartografia del PSC con contestuale modifica del perimetro del territorio urbanizzato.



La variante alla classificazione acustica provvede a recepire la modifica di perimetro ampliamento l'ambito assegnato alla classe III di pertinenza al Country Club, identificato come verde sportivo.



5. MODIFICHE PER AGGIORNAMENTO DELL'EFFETTIVO STATO DEI LUOGHI E RETTIFICA ERRORI MATERIALI, GIÀ PRESENTI NELLA STESURA DI ADOZIONE

Si illustreranno di seguito le modifiche intervenute in quanto all'effettivo uso dei luoghi, così come condiviso con i tecnici dell'Amministrazione comunale in indirizzo.


Ulteriormente, si sono corretti alcuni errori materiali cui si è data evidenza, in sede di verifica della Zonizzazione acustica pregressa.

Gli elementi di seguito descritti, validati da parte degli Enti di controllo in sede di istruttoria, non sono stati oggetto di variazione in seguito alle controdeduzioni.

- Modifica assegnazione produttiva area ex Turolla (gruppo Danfoss) a Villanova

L'area su cui insisteva la Turolla, stabilimento produttivo del gruppo Danfoss è stata oggetto di trasformazione verso l'uso terziario commerciale.


Si abbandona quindi l'iniziale assegnazione alla V classe, per omogeneizzarla al contesto circostante (Insediamento commerciale comprendente il Centro Nova), assegnato alla IV classe, in recepimento della nuova destinazione d'uso.



- Rettifica perimetro ambito di espansione ANS C2.4 in loc. Villanova

La modifica di perimetro è unicamente dettata da un'esigenza di allineamento della cartografia di zonizzazione, all'effettivo perimetro catastale d'ambito, che vede un leggero allargamento dello stesso, in direzione ovest.


Si rettifica quindi il perimetro dell'ambito di progetto, all'effettivo confine di proprietà.



- Riclassificazione rete viaria – Quadrante sud-ovest del territorio comunale

Una rilettura di sistema delle assegnazioni alla rete viaria ha evidenziato la necessità di riclassificazione di alcune delle scelte effettuate con la precedente stesura di lavoro:-

- per la via Montanara si elimina la precedente assegnazione di progetto verso la IV classe, confermando tale assegnazione per lo stato di fatto, essendosene già attuato il potenziamento;
- viene eliminata l'indicazione relativa ad una viabilità di progetto a bypass dell'area produttiva di Villanova, a collegamento diretto fra via Villanova e la San Vitale, in quanto decaduta come idea progettuale;
- si assegna il tematismo di progetto (correzione materiale: non si tratta di un asse viario esistente) al tratto viario del III lotto della Lungosavena;
- conseguentemente, si sovrappone all'assegnazione di stato di fatto di via Villanova verso la IV classe un tematismo di progetto verso la III classe, conseguente il completamento di tracciato della Lungosavena e quindi il depotenziamento del presente asse.




- Rettifica assegnazioni aree ad uso verde pubblico

La prima annotazione, riguardante in particolare l'area verde sita a Villanova, interclusa fra un'area scolastica esistente ed un'altra area ad uso scolastico ancora in edificata, ma che sarà sede di un futuro nido, come da recente adozione di POC, è oggetto dell'immagine che segue: in particolare, se ne rettifica la classificazione da III a I classe, rettificando l'erronea assegnazione iniziale a verde sportivo.

Ulteriormente, in accordo con i tecnici dell'Amministrazione, si è proceduto, per l'intero territorio comunale, nell'individuazione delle sole aree destinate a verde pubblico per le quali fosse preponderante l'esigenza della massima tutela acustica, confermandone quindi l'assegnazione verso la I classe; al contrario, per le restanti aree, assimilabili a verde di quartiere, si è proceduto nell'omogeneizzazione delle stesse, al contesto circostante, pur mantenendo in cartografia, ad identificazione delle stesse, la "label V" caratteristica di detti ambiti.


Due esempi sono riportati anche nell'immagine che segue, dove, in particolare per l'ambito verde lungo via Villanova, si rettifica anche l'assegnazione a VS (verde sportivo) in coerenza con il vigente RUE.



- Rettifica assegnazioni aree ad uso terziario lungo via del Frullo


In corrispondenza del confine comunale, lungo via del Frullo, viene revisionata l'assegnazione relativa alla porzione sud del complesso Hera di via del Frullo, inizialmente assegnato alla V classe acustica.

Su tale ambito insistono un'area di servizio e il complesso uffici di Hera e Snam (ambiti APF 2 di RUE): tali aree vengono riclassificate in IV, classe più adatta alla valenza terziaria e di servizio dell'area.



- Rettifica perimetro fascia di prospicienza linea ferroviaria

Nella precedente stesura di zonizzazione mancava, in alcuni tratti, il disegno della fascia di prospicienza ferroviaria: si è ripristinato tale tematismo, allineandosi a quanto disposto dalla DGR 2053, in merito alle assegnazioni alla rete infrastrutturale esistente, indicando tale fascia, di classe IV, per un'estensione di 50m per parte, secondo i termini di prevalenza sulle classi adiacenze dettati dalla DGR medesima.




- Inserimento in mappa dell'area del previsto nuovo polo natatorio e scolastico (POC 2) e conseguente indicazione progettuale di trasformazione per i plessi scolastici attuali che vi saranno ricollocati

Per l'ambito ANS_C3.1, primo stralcio, si prevede l'inserimento in mappa di un impianto natatorio, ad ampliamento del comparto sportivo adiacente, oltre alla realizzazione di parte del nuovo polo scolastico (scuola media): questi tematismi sono già stati portati in approvazione con il POC 2 (Del. CC n. 14 del 30/03/2017).


Ulteriormente, all'interno del secondo stralcio d'ambito previsto in PSC si prevede la realizzazione in loco anche del nuovo nido.

Sarà conseguenza dell'attuazione d'ambito, la dismissione delle attuali aree scolastiche (nido e scuole medie) per le quali si prevede la trasformazione ad uso residenziale.

Ai fini della Variante alla classificazione acustica si recepiranno i contenuti del POC approvato, oltre che del PSC per definire i tematismi di progetto relativi all'ambito ANS C3.1 nel complesso (primo e secondo stralcio), da assegnarsi alla I classe di progetto per le porzioni a uso scolastico e a III classe di progetto per le restanti funzioni sportive e parcheggio, come da schema distributivo sotto rappresentato:




In quanto agli ambiti attuali di classe I, se ne indicherà il tematismo di progetto, verso la classe III, in coerenza con il contesto residenziale d'appartenenza.




- Acquisizione attuazione dell'ambito "Corte Bargello"

Il disegno di Zonizzazione viene variato recependo l'attuazione di questo ambito, traducendo quindi il pregresso tematismo della III classe di progetto in III classe esistente, a meno della sovrapposizione con la fascia di pertinenza di IV classe di via del Bargello.

Si modifica di conseguenza anche il perimetro del territorio urbanizzato, accorpando anche il presente ambito.




Assegnazioni di Zonizzazione Acustica 2009




Assegnazioni di Zonizzazione Acustica 2018

- Modifica assegnazione alla Casa di Riposo “Villa Marina”, residenza per anziani

Non trattandosi di una struttura con degenza, ma una residenza collettiva, si abbandona la classe I di massima protezione acustica tipica degli usi sanitari, omogeneizzando l'ambito con il contesto residenziale d'appartenenza, globalmente assegnato alla classe III.



Assegnazioni di Zonizzazione Acustica 2009




Assegnazioni di Zonizzazione Acustica 2018

- Inserimento in mappa della previsione di progetto “Cimitero per animali”

In via XXI Ottobre 1944, presso l’area cimiteriale, si prevede la realizzazione del cimitero per animali. Se ne rappresenta quindi l’ambito, secondo una tematizzazione acustica verso la III classe di progetto.

Parimenti, si rettifica il disegno del TU, in questo specifico tratto, in coerenza con il perimetro di PSC/RUE, a correzione dell’errore materiale cui si è dato riscontro.



6. MODIFICHE ALLA NORMATIVA TECNICA D'ATTUAZIONE, GIÀ PRESENTI NELLA STESURA DI ADOZIONE

In sede di revisione delle NTA, per la fase di adozione, la struttura del documento normativo che ha accompagnato la precedente stesura di zonizzazione non è stata modificata, se non per aggiornamento dei relativi contenuti in merito a:

- Eliminazione riferimenti al PRG pregresso e definitivo riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PSC, POC, RUE);
- Aggiornamenti normativi intervenuti a livello sovraordinato, in materia di acustica;
- Implementazione precisazioni ed approfondimenti di lettura a titolo chiarificatore, rispetto al testo precedente e/o per adeguamento alle modifiche cartografiche intervenute.

Di seguito si riporta in commento alle modifiche inserite in fase di adozione del Piano; ulteriori modifiche, in aggiornamento delle presenti, sono quelle descritte al precedente paragrafo 3.2, di recepimento, per la fase di controdeduzione, delle osservazioni di ARPAE.

Il testo normativo definitivo viene presentato in qualità di “stesura di controdeduzione”.

Per quanto riguarda in particolare gli aggiornamenti normativi, in sede di adozione si sono recepiti i disposti di:

- L.106 del 12 luglio 2011, “Prime disposizioni urgenti per l’economia”, per le parti che fanno riferimento al Clima Acustico;
- D.P.R. n.227 del 19/10/2011, per le parti che fanno riferimento all’Impatto Acustico.

La Legge n.106/2011, confermando il precedente DL n.70 del 13 maggio 2010, indica, riferendosi all’Acustica Edilizia, che (art. 5):

“Nei comuni che hanno proceduto alla Classificazione Acustica del territorio comunale, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, la relazione acustica è sostituita da un’autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica, in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.”

Ragionevolmente e per interpretazione diffusa del presente testo, si ritiene che l’articolo in questione possa riguardare le sole relazioni di Clima Acustico, in quanto strettamente legate alla zonizzazione acustica del territorio comunale (al contrario di quanto disposto in materia di Acustica Edilizia, dove i requisiti prestazionali minimi sono definiti in funzione della destinazione d’uso dell’immobile e non del contesto – rif. DPCM 5/12/97) e alla protezione dell’edificio dai rumori esterni.

Questo, a maggior ragione, se si tiene conto del fatto che al comma 5 dello stesso articolo, si evidenzia che tale indicazione deve essere aggiunta come comma 3-bis dell’art. 8 della L.447/95, articolo dedicato, per l’appunto ai temi del Clima e dell’Impatto Acustico.

Verrà pertanto recepita in questo senso anche nelle NTA della presente Variante di Zonizzazione.

In quanto al DPR 227/2011, si definisce innanzi tutto l’ambito di applicazione della norma (art.1):

“Il regolamento consente il ricorso all’autocertificazione (Art. 46 del D.P.R. n° 445 del 2000) alle imprese che attestano di appartenere alla categorie definite “microimprese”, “piccole imprese” e “medie imprese”, complessivamente indicate come PMI (Art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005).”

Questo, considerando che in generale le PMI sono imprese che hanno (Art. 2 D.M. 18/04/2005):

- e. meno di 250 occupati e
- f. un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Le condizioni di cui al punto 1 e 2 devono essere presenti contemporaneamente.

Successivamente, si esprime in termini di impatto acustico, semplificandone gli adempimenti (art.4).

La normativa esclude dall'obbligo di presentare la documentazione inerente l'impatto acustico alle attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di:

- ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

In questi casi è obbligatorio predisporre l'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Il legislatore ricorda la possibilità di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

Per le attività non comprese nell'allegato B le cui emissioni di rumore non superino i limiti stabiliti dal PCCA (se adottato), e per gli altri Comuni, dal DPCM del 14/11/97, possono presentare la documentazione di impatto acustico mediante autocertificazione.

Qualsiasi impresa che comporti emissioni rumorose superiori ai limiti stabiliti dal PCCA o dal DPCM del 14/11/97, deve presentare idonea documentazione acustica predisposta da un tecnico competente.

Tutta la documentazione deve essere poi presentata esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio (Art. 5 Capo IV del Decreto 227/2011).

I disposti del DPR verranno quindi recepiti nelle NTA della presente Variante di Zonizzazione.